

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 12 **del mese di** maggio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Peri Alfredo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICA ALLA DELIBERA ASSEMBLEARE N. 130/13:"DEFINIZIONE DELLA MISURA E DEI CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI ALLEVATORI E ALLE AZIENDE AGRICOLE PER DANNI DA PREDATORI AI SENSI DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 27.

Cod.documento GPG/2014/559

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. _____

Prot. n. _____

Comm. ass.re refer. _____

Comm. ass.re consult. _____

IL RESPONSABILE

A. Volson

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/559

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la delibera Assembleare n. 130/2013: "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina). (Proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2013, n. 670)" pubblicata sul BURERT n. 197 del 17 luglio 2013, che modifica i criteri e l'importo dei contributi destinati agli allevatori;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1515/13:" Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013;

Considerato che per mero errore materiale nelle premesse si stabiliva, in base alla delibera assembleare n. 207/08 un contributo aggiuntivo per lo smaltimento della carcassa pari a 100.000,00 anzichè Euro 100,00;

Dato atto che con DGR n. 1515/13:" Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94 come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. 9/13 sono state introdotte modifiche ai soggetti destinatari dei contributi;

Considerato pertanto opportuno uniformare i criteri definiti dalla delibera Assembleare n. 130/2013 con la sopraddeffa delibera, modificandone la parte allegata, quale parte integrante e sostanziale e a far data dall'esecutività della deliberazione n. 130/13, la parte relativa ai "Beneficiari dei contributi all'indennizzo dei danni" così come segue:

"Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA che esercitano l'attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'Imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al RR n. 17/2003 con posizione debitamente validata".

Richiamata la L.R. n. 40/2001;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di proporre per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.26 della L.R. 27/2000, all'Assemblea legislativa l'approvazione delle modifiche alla delibera assembleare n. 130/13 nella parte relativa alle premesse con la sostituzione della cifra di Euro 100.000,00 con quella corretta di Euro 100,00 per lo smaltimento della carcassa, e nell'allegato parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione a far data della sua esecutività, la parte relativa ai "Beneficiari dei contributi all'indennizzo dei danni" così come segue:

"Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA che esercitano l'attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;

2. di confermare in ogni altra parte, quanto disposto con la deliberazione assembleare n. 130/13;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/559

data 08/04/2014

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

